



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

RAGIONERIA

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 15 DEL 16/01/2024

FINANZIARIO n. 3/2024

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICICO LEGALE ALL' AVV. URSOLEO CRISTINA PER COSTITUZIONE DELL'ENTE EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. AVVERSO ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI VERONA - SEZIONE LAVORO - N. CRONOL. 5756/2023 del 22.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VENTURINI MARTA

Proposta Determinazione n. 3 del 10/01/2024

PREMESSO che il Comune di Lavagno è stato convenuto nel giudizio R.G. 1355/2023 incardinato dal dipendente comunale matricola 00043 dinnanzi al Tribunale di Verona – sezione lavoro, giusto ricorso ex art. 700 c.p.c., notificato a questo ente dall'Avv. Bertolaso Laura a mezzo pec in data 06.09.2023 ed assunto al protocollo dell'Ente in data 07.09.2023 n. 15.305;

DATO ATTO che nell'ambito del procedimento su esposto in data 21.12.2023 il Tribunale di Verona – Sezione Lavoro, - ha pronunciato l'Ordinanza di accoglimento n. cronol. 5756/2023 del 22.12.2023 notificata a questo ente a mezzo per in data 22.12.2023 prot. n. 21.803;

ATTESO che risulta necessario, nella difesa degli interessi dell'Ente, proporre reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso detta ordinanza nei termini previsti di 15 giorni dalla notifica, essendovene tutti i necessari presupposti;

VISTA la Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016 dell'ANAC secondo cui "il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall'ambito di applicazione del Codice e va affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Non è conforme ai richiamati principi l'affidamento tramite elenco di professionisti per il quale è congiuntamente previsto un numero massimo di iscritti;

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Giustizia 6 giugno 2019 nella causa C-264/18 con la quale è stato statuito che l'affidamento del singolo incarico ha carattere fiduciario e riservato ed è estraneo all'applicazione del codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 1 del 03.01.2024 con la quale si affidava il patrocinio l'Avv.to Ursoleo Cristina, con studio in Via Canalino, 36 - 41121 Modena (pec: cristina.ursoleo@ordineavvmodena.it) per la formulazione degli scritti difensivi nell'ambito del

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Lavagno. Responsabile Procedimento: REFATTO CLAUDIA (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

procedimento di cui innanzi (proposizione reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso ordinanza del 21.12.2023 del Tribunale di Verona n. cron. 5756/2023 del 22.12.2023 – sez. Lavoro notificata prot. n. 21.803 del 22.12.2023), nonché per il compimento di tutti gli atti necessari e opportuni alla migliore difesa dell'Ente;

CONSIDERATO che il professionista come indicato, ha presentato in data 28.12.2023 acquisito al prot. n. 21.949 in pari data, preventivo di spesa per l'importo di Euro 2.992,00= comprensivo di spese generali e Cassa;

EVIDENZIATA la normativa in materia di conferimento di incarichi esterni, introdotta dalla legge n. 244/2007;

DATO ATTO che in base a quanto indicato al comma 9 dell'art. 1 del d.l. n. 168/2004 e ritenuto che l'incarico in parola non trattasi, nella fattispecie, di attività di consulenza ma di prestazione di servizi, ragion per cui il citato conferimento d'incarico non è sottoposto alle limitazioni della normativa in questione;

VISTA la determinazione n. 4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale, sia inquadrabile nell'ambito delle prestazioni d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, "un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa" (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR);

EVIDENZIATO che il patrocinio giudiziale di una amministrazione pubblica, non costituendo attività consulenziale (in tal senso ex multis, Corte dei Conti, Sez.Reg. di controllo per la Lombardia, delibera 12/05/2008, n. 29), non è soggetta all'applicazione delle disposizioni normative in materia;

RITENUTO, da ultimo, sulla scorta di quanto alla deliberazione della Corte dei Conti del 15/2/2005 nonché n. 20/2009, che l'incarico in argomento, indipendentemente dal nomen iuris attribuito, non sia da far rientrare nelle previsioni ex art. 3, comma 5, legge n. 244/2004, in quanto trattasi dell'erogazione di prestazioni professionali consistenti nella resa di attività e servizi "*obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati*" "...*mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione*", trattandosi, in particolare, della c.d. rappresentanza in giudizio e di patrocinio dell'amministrazione;

ACCERTATO che *sarà qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa, ma appare inquadrabile quale "*prestazione d'opera professionale*" consistente nell' "*attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente mentre costituisce appalto di servizi legali quando l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce...*" (Cfr. Consiglio di Stato, sent. 2730/2012);

RITENUTO, da ultimo, sulla scorta di quanto alla deliberazione della Corte dei Conti del 15/2/2005 nonché n. 20/2009, che l'incarico in argomento, indipendentemente dal *nomen iuris* attribuito, non sia da far rientrare nelle previsioni ex art. 3, comma 5, legge n. 244/2004, in quanto trattasi dell'erogazione di prestazioni professionali consistenti nella resa di attività e servizi "*obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati*" "...*mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione*", trattandosi, in particolare, della c.d. rappresentanza in giudizio e di patrocinio dell'amministrazione;

ATTESTATO, altresì, che alla data odierna e per quanto a conoscenza dello scrivente ufficio, non vi sono situazioni o cause, anche potenziali, di conflitto di interessi tra l'Amministrazione Comunale e gli Avvocati individuati per l'espletamento della richiesta prestazione professionale/difensiva;

PRESTO ATTO di quanto alla lettera-circolare n. 1 del 19.01.2017, dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti (UNA), alla delibera n. 1158 del 9.11.2016 dell'Anac, alla sentenza 6.2.2017, n. 334, del

Tar Sicilia - Palermo, sez. III, alla deliberazione n. 153/2017, della Corte dei Conti, sez.reg.di controllo per l'Emilia-Romagna del 12.10.2017;

ACCERTATO che l'esigibilità avverrà nell'anno 2024;

VISTO:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare:
 - L'articolo 107 sulle funzioni della competenza dirigenziale e dei responsabili;
 - Gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - L'articolo 151 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
 - L'articolo 153, comma 5, in materia di pareri sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
 - L'articolo 147 bis, rubricato "Controllo di regolarità amministrativa e contabile", da attuarsi sia nella fase preventiva della formazione dell'atto "*...da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria...*" che successiva;
- Il vigente statuto dell'Ente e, in particolare l'articolo 49, sulle funzioni dei responsabili;
- Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, l'articolo 31 sulle modalità di adozione degli atti di competenza dei responsabili;
- Il regolamento comunale di contabilità del Comune di Lavagno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2022;
- Il Bilancio di previsione, per il triennio 2024– 2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 13/12/2023;

D E T E R M I N A

1. - DI PRENDERE ATTO di tutto quanto detto e indicato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2024;

2. - DI ATTRIBUIRE, alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa prot. n. 21.949 del 28.12.2023, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico legale per la formulazione degli scritti difensivi nell'ambito del procedimento di cui innanzi (proposizione reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso ordinanza del 21.12.2023 del Tribunale di Verona n. cron. 5756/2023 del 22.12.2023 – sez. Lavoro notificata prot. n. 21.803 del 22.12.2023), nonché per il compimento di tutti gli atti necessari e opportuni alla migliore difesa dell'Ente all'Avv.to Ursoleo Cristina, con studio in Via Canalino, 36 - 41121 Modena piva 02415610365 C.F. RSLCST68C60B819K;

3. DI IMPEGNARE a favore dell'Avvocato Ursoleo Cristina, con studio in Via Canalino, 36 -41121 Modena (pec: cristina.ursoleo@ordineavvmodena.it) la somma di € 2.992,00 onnicomprensiva, per il perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale di cui al precedente punto 2 nel piano dei conti

U.1.03.02.11.006 Missione 01 Programma 11 al capitolo 70.8, "Spese per liti e/o arbitraggi" del vigente bilancio di previsione anno 2024;

4. - DI DARE ATTO che l'affidamento in oggetto necessita dell'impegno del professionista affidatario ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

5. DI DEMANDARE al responsabile del servizio Personale tutti gli adempimenti connessi e conseguenti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. 3 del 10/01/2024;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 4 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Lavagno. Responsabile Procedimento: REFATTO CLAUDIA (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

esprime parere favorevole;

Il Responsabile del Servizio

F.to: VENTURINI MARTA

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del
Comune di Lavagno

Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 39/93 - Firma autografa omessa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di determinazione n. 3 del 10/01/2024;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 4 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: VENTURINI MARTA

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del
Comune di Lavagno

Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 39/93 - Firma autografa omessa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la proposta di determinazione n. 3 del 10/01/2024

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 4 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VENTURINI MARTA

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)